



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.ssmeridionale.it

## IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTO** lo Statuto della Scuola Superiore Meridionale;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio corpus regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 comma 1, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...);”*
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n.91 del 18/12/2023 con la quale è stato approvato il Regolamento Generale della Scuola Superiore Meridionale;

## DECRETA

È emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il Regolamento Generale della Scuola Superiore Meridionale.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale della Scuola Superiore Meridionale.

Il Responsabile  
della Scuola Superiore Meridionale  
**Prof. Arturo De Vivo**  
*firmato digitalmente*



**REGOLAMENTO GENERALE  
DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE**

**Approvato con delibera del Comitato Ordinatore n. 91 del 18/12/2023**

## INDICE

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1- Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2- Organizzazione	pag. 3
Articolo 3- Assetto Organizzativo dell'Amministrazione	pag. 3
Articolo 4-Costituzione di Gruppi di lavoro	pag. 3
Articolo 5-Atti normativi	pag. 3

### **TITOLO II - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DELLE RELATIVE COMPONENTI**

Articolo 6- Elettorato attivo per le elezioni del Rettore	pag. 4
Articolo 7- Indizione delle elezioni del Rettore	pag. 4
Articolo 8- Presentazione delle candidature per le elezioni del Rettore	pag. 5
Articolo 9- Elezioni delle componenti del Senato Accademico	pag. 5
Articolo 10- Elettorato attivo e passivo per le elezioni delle componenti del Senato Accademico	pag. 5
Articolo 11- Indizione delle elezioni delle componenti del Senato Accademico	pag. 6
Articolo 12- Modalità di designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione	pag. 6

### **TITOLO III - MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE E DELLE RELATIVE COMPONENTI**

Articolo 13- Elezioni del Coordinatore di Area	pag. 7
Articolo 14- Elezioni delle componenti dei Consigli di Area	pag. 8

### **TITOLO IV – REGOLE ELETTORALI COMUNI**

Articolo 15- Commissione Elettorale	pag. 9
Articolo 16- Costituzione dei seggi	pag. 9
Articolo 17- Competenze e responsabilità del Seggio o Sezione	pag. 10
Articolo 18- Esercizio del voto	pag. 10
Articolo 19- Adempimenti preliminari	pag. 10
Articolo 20- Operazioni di voto su supporto cartaceo	pag. 11
Articolo 21- Operazioni di voto su supporto informatico	pag. 11
Articolo 22- Operazioni di riscontro e di scrutinio nelle votazioni su supporto cartaceo	pag. 12
Articolo 23- Operazioni di riscontro e di scrutinio nelle votazioni su supporto informatico	pag. 12
Articolo 24- Casi di nullità del voto	pag. 12
Articolo 25- Proclamazione degli eletti	pag. 12
Articolo 26- Termini procedimentali	pag. 13

### **TITOLO V - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLI DI AREA**

Articolo 27- Calendario Sedute	pag. 13
Articolo 28- Poteri del Presidente	pag. 13
Articolo 29- Modalità di espletamento delle sedute e convocazione	pag. 13
Articolo 30- Verbalizzazione	pag. 14
Articolo 31- Deliberazioni	pag. 14
Articolo 32- Adozione di un provvedimento d'urgenza	pag. 14
Articolo 33- Modalità di voto	pag. 14

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 34- Disposizioni transitorie	pag. 15
Articolo 35- Disposizioni finali ed entrata in vigore	pag. 15

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1- Ambito di applicazione-**

1. Il Regolamento generale della Scuola Superiore Meridionale (da qui in avanti indicato come Regolamento), disciplina le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi di governo e delle relative componenti, le modalità di elezione degli organi delle strutture accademiche e delle relative componenti, nonché le regole di funzionamento del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Area.

### **Articolo 2- Organizzazione -**

1. La Scuola Superiore Meridionale è un Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale che fonda le proprie attività didattiche e di ricerca su una vocazione interdisciplinare.

2. La Scuola Superiore Meridionale si articola in due strutture accademiche denominate Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica.

2. La Scuola determina il carattere residenziale richiesto per le proprie attività formative secondo le finalità e le disposizioni statutarie.

### **Articolo 3- Assetto Organizzativo dell'Amministrazione -**

1. L'Amministrazione della Scuola Superiore Meridionale si articola in Ripartizioni ed Uffici.

2. Il Direttore Generale provvede alla istituzione e all'organizzazione degli Uffici e delle Ripartizioni definendone, tra l'altro, le competenze in modo da promuovere anche all'interno dell'Amministrazione un'organizzazione in linea con la vocazione interdisciplinare della Scuola Superiore Meridionale.

3. A capo delle Ripartizioni sono preposti i Dirigenti cui è conferito, con provvedimento del Direttore Generale, un incarico dirigenziale di norma di durata triennale.

4. A capo degli Uffici sono preposte, con provvedimento del Direttore Generale, unità di personale tecnico-amministrativo appartenenti alla categoria EP, salvo il caso di carenza di personale inquadrata in tale categoria.

### **Articolo 4-Costituzione di Gruppi di lavoro-**

1. Il Rettore, il Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico, negli ambiti di propria competenza, possono istituire, senza oneri a carico del bilancio, gruppi di lavoro per la redazione di testi normativi o l'approfondimento di argomenti di particolare interesse per la Scuola.

### **Articolo 5-Atti normativi-**

1. Sono atti normativi della Scuola lo Statuto ed i Regolamenti della Scuola Superiore Meridionale.

2. I Regolamenti della Scuola, salvo diversa previsione legislativa, sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

3. I Regolamenti della Scuola sono emanati con Decreto del Rettore ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

## **TITOLO II MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DELLE RELATIVE COMPONENTI**

## **Articolo 6- Elettorato attivo per le elezioni del Rettore -**

1. L'elettorato attivo per le elezioni del Rettore spetta, con voto ponderato, alle categorie di soggetti stabilite dall'art. 17, comma 2, dello Statuto.

2. Con il presente regolamento si stabilisce che:

- il rappresentante del personale tecnico amministrativo e dirigenziale ammesso a far parte dell'elettorato attivo per le elezioni di cui al presente articolo sia quello eletto in seno al Senato Accademico; nonché altri due rappresentanti eletti specificamente per l'elezione del Rettore secondo le modalità di cui al successivo comma 5 del presente articolo;

- i rappresentanti degli allievi nei corsi ordinari e nei corsi di dottorato ammessi a far parte dell'elettorato attivo per le elezioni di cui al presente articolo siano quelli eletti in seno ai Consigli di Area.

3. I professori ordinari ed associati dispongono di un voto che, dunque, assume un peso pari a uno del complesso dei votanti. Ai ricercatori a tempo determinato in tenure track è riconosciuto un peso pari allo 0,40 del complesso dei votanti. Ai rappresentanti del personale tecnico amministrativo e dirigenziale eletto secondo quanto stabilito dal comma 2 primo periodo del presente articolo è riconosciuto un peso pari al 0,40 del complesso dei votanti. Ai rappresentanti degli allievi nei corsi ordinari e nei corsi di dottorato eletti in seno ai Consigli di Area è riconosciuto un peso pari al 0,25 del complesso dei votanti.

4. In applicazione del sistema di ponderazione come sopra declinato, nella prima votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione; risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti ponderati. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

5. L'elezione dei n. 2 rappresentanti del personale tecnico – amministrativo e dirigenziale di cui al sopra citato comma 2, primo periodo, è indetta con decreto del Rettore cinquanta giorni prima del termine iniziale individuato al successivo articolo per l'indizione delle elezioni del Rettore in modo da consentire il regolare svolgimento di tale ultima procedura elettorale. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale in servizio presso la Scuola Superiore Meridionale alla data delle votazioni di cui al presente comma; l'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale in servizio presso la Scuola alla data del decreto di indizione delle elezioni di cui al presente comma. Il decreto di indizione è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati. Il provvedimento di indizione indica:

- a) le componenti per le quali sono indette le elezioni;
- b) la data delle elezioni;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- d) l'ubicazione dei seggi;
- e) l'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle elezioni che potranno essere anche telematiche;
- g) la contestuale convocazione del corpo elettorale.

## **Articolo 7- Indizione delle elezioni del Rettore -**

1. L'elezione del Rettore è indetta dal Decano dei professori ordinari della Scuola non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del Rettore ed in modo che le operazioni elettorali siano completate in tempo utile rispetto al termine di scadenza. Il Decano dei professori ordinari, con proprio decreto pubblicato sull'Albo on line della Scuola, indice le elezioni con:

- a) il calendario delle votazioni, l'indicazione di tre date, compresa quella dell'eventuale turno di ballottaggio;

- b) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle elezioni che potranno essere anche telematiche;
  - c) l'ubicazione dei seggi;
  - d) la contestuale convocazione del corpo elettorale;
  - e) l'elenco allegato degli aventi diritto al voto.
2. Eventuali ricorsi, dovuti ad errori od omissioni, vanno presentati al Decano e depositati presso l'ufficio competente dell'Amministrazione della Scuola, entro 10 giorni successivi. Sui ricorsi decide il Decano con decreto motivato entro cinque giorni dalla data di presentazione del ricorso da notificare all'interessato presso la sede istituzionale di assegnazione entro i successivi cinque giorni.
3. La pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni recante, tra l'altro, la convocazione del corpo elettorale è pubblicata nell'Albo Ufficiale on line della Scuola ed ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.

#### **Articolo 8- Presentazione delle candidature per le elezioni del Rettore -**

1. L'elettorato passivo compete ai soggetti di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto.
2. La presentazione della candidatura all'elezione per la carica di Rettore della Scuola Superiore Meridionale avviene mediante dichiarazione di candidatura sottoscritta digitalmente dall'interessato ed inviata via pec al Direttore Generale della Scuola Superiore Meridionale.
3. Unitamente alla candidatura, l'interessato presenta in allegato il programma sottoscritto digitalmente. La presentazione della dichiarazione di candidatura, completa del programma e dell'eventuale dichiarazione di opzione di cui al successivo comma, deve avvenire entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la prima tornata delle elezioni. Nell'ipotesi in cui il termine previsto dal periodo precedente dovesse cadere in giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
4. Il candidato che, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, si trovi in regime di tempo definito deve presentare, unitamente alla documentazione indicata nel medesimo comma, anche la dichiarazione con la quale espressamente si impegna, nel caso di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

#### **Articolo 9- Elezioni delle componenti del Senato Accademico -**

1. Le elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico di cui all'art. 19, comma 4, lett. c), e) ed h) dello Statuto sono indette con Decreto del Rettore. Il decreto è pubblicato sull'Albo ufficiale on line della Scuola almeno cinquanta giorni prima della data fissata per le votazioni e non oltre il trentesimo giorno precedente alla scadenza del mandato di ciascuna componente del Senato Accademico.
2. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 19, comma 4, lett. f) e g) dello Statuto, si rinvia al *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale*.

#### **Articolo 10- Elettorato attivo e passivo per le elezioni delle componenti del Senato Accademico**

1. L'elettorato attivo, in relazione alle componenti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di professore ordinario e professore associato di una delle due aree in cui si articola la Scuola Superiore Meridionale (Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica).
- L'elettorato attivo, in relazione alla componente di cui all'art. 19, comma 4, lett. e) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di ricercatore in tenure track della Scuola Superiore Meridionale.

L'elettorato attivo, in relazione alla componente di cui all'art. 19, comma 4, lett. h) dello Statuto, spetta al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale in servizio alla data delle votazioni presso la Scuola Superiore Meridionale.

2. L'elettorato passivo, in relazione alle componenti di cui all'art. 19, comma 4, lett. c) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano rispettivamente la qualifica di professore ordinario o professore associato di una delle due aree in cui si articola la Scuola Superiore Meridionale (Area Umanistico – Giuridica ed Area Scientifico – Tecnologica).

L'elettorato passivo, in relazione alle componenti di cui all'art. 19, comma 4, lett. e) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la qualifica di ricercatore in tenure track della Scuola Superiore Meridionale.

L'elettorato passivo, in relazione alle componenti di cui all'art. 19, comma 4, lett. h) dello Statuto, spetta al personale tecnico-amministrativo e dirigenziale in servizio presso la Scuola alla data del decreto di indizione delle elezioni.

3. In relazione alle componenti di cui all'art. 19 comma 4 lettere c), e) ed h) dello Statuto è escluso dall'elettorato, sia attivo che passivo, il personale sospeso dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso dal servizio in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legislazione vigente alla data del decreto di indizione delle elezioni. Il personale in aspettativa o in congedo ordinario e/o straordinario ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in aspettativa per motivi di famiglia o altro motivo ha diritto al solo elettorato attivo.

#### **Articolo 11 - Indizione delle elezioni delle componenti del Senato Accademico -**

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Rettore. Il provvedimento di indizione indica:

- a) le componenti del Senato Accademico per le quali sono indette le elezioni;
- b) la data delle elezioni;
- c) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- d) l'ubicazione dei seggi;
- e) l'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle elezioni che potranno essere anche telematiche;
- g) la contestuale convocazione del corpo elettorale.

2. Il decreto di indizione è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.

3. L'elenco di cui al comma 1 lett. e) del presente articolo può essere aggiornato per cause sopravvenute con decreto del Rettore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale dell'elenco citato è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.

4. Le elezioni sono valide se partecipa al voto almeno un quinto degli elettori e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi per ciascuna categoria per la quale sono indette le elezioni. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette nei termini indicati nel provvedimento di indizione. Le elezioni suppletive sono valide a prescindere dal numero dei votanti e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

#### **Articolo 12 – Modalità di designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione -**

1. Le componenti di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e d) dello Statuto, sono designate secondo le modalità stabilite dal presente articolo, fermo il rinvio al *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle*

*strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale* per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 20, comma 2, lett. c) dello Statuto.

2. Il Rettore designa le componenti di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) dello Statuto tra una rosa di professori interni, pari al doppio dei designandi, individuati dal Senato Accademico previo avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale, nonché sull'Albo Ufficiale on line della Scuola Superiore Meridionale per una durata pari ad almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I requisiti di partecipazione, le ipotesi di incompatibilità, le modalità operative di presentazione della domanda di partecipazione, nonché le modalità di selezione e nomina sono disciplinate nell'avviso pubblico di selezione. I curricula dei candidati, coerenti ai requisiti richiesti nell'apposito avviso, sono sottoposti al Senato Accademico che provvede a formulare, mediante votazione ed ai fini della designazione, una rosa di dieci candidati. Ogni componente del Senato Accademico esprime il suo consenso mediante due preferenze. Per essere inserito nella rosa un candidato deve ricevere almeno un consenso. Il Senato Accademico procede alla formulazione della rosa anche nel caso in cui il numero di candidature ammesse sia inferiore a dieci. Il Rettore, nell'ambito della rosa proposta, provvede, a suo insindacabile giudizio e indipendentemente dal numero di consensi raccolti dai candidati, a scegliere i cinque nominativi, assicurando la rappresentanza delle aree culturali della Scuola.

3. Il Rettore propone al Senato Accademico una rosa di candidati non appartenenti ai ruoli della Scuola pari al doppio dei designandi per l'individuazione delle componenti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto, previo avviso pubblicato sulla home page del sito istituzionale, nonché sull'Albo Ufficiale on line della Scuola Superiore Meridionale per una durata pari ad almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I requisiti di partecipazione, le ipotesi di incompatibilità, le modalità operative di presentazione della domanda di partecipazione, nonché le modalità di selezione e nomina sono disciplinate nell'avviso pubblico di selezione. Le operazioni di designazione saranno effettuate in apposite sedute di Senato Accademico. Il Rettore provvede, nell'ambito dei curricula dei candidati coerenti ai requisiti richiesti, a formulare una rosa di quattro nominativi da sottoporre al Senato Accademico. La rosa dei candidati formulata dal Rettore è insindacabile. Il Rettore procede alla formulazione della rosa anche nel caso in cui il numero di candidature ammesse sia inferiore a quattro. Il Senato Accademico provvede, nell'ambito della rosa proposta, a designare i due nominativi di cui alla dell'art. 20, comma 2, lett. d) dello Statuto, mediante votazione. Per la designazione dei suddetti membri di cui alla lettera d), ogni componente del Senato Accademico esprime il suo consenso mediante preferenza unica.

4 Nell'ambito delle selezioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dell'assenza di incompatibilità è affidata ad una Commissione scelta e presieduta dal Rettore.

### **TITOLO III**

#### **MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE STRUTTURE ACCADEMICHE E DELLE RELATIVE COMPONENTI**

##### **Articolo 13 - Elezioni del Coordinatore di Area –**

1. Ciascun Coordinatore di Area è eletto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto ai cui contenuti di dettaglio si rinvia.

2. L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di componente del Consiglio di Area interessato dalle elezioni. Ciascun componente del Consiglio di Area dispone di un voto.

3. L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la qualifica di professore ordinario, con regime di impegno a tempo pieno, componente del Consiglio di Area interessato dalle elezioni. Il candidato che si trovi in regime di tempo definito deve presentare, unitamente alla candidatura, anche la dichiarazione con la quale espressamente si impegni, nel caso

di elezione, ad optare per il regime di tempo pieno entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione.

4. Le elezioni sono indette con provvedimento del Rettore. Il provvedimento di indizione indica:

- a) il calendario delle votazioni, con l'indicazione di tre date, compresa quella dell'eventuale turno di ballottaggio;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- c) l'ubicazione dei seggi;
- d) l'elenco degli aventi diritto al voto;
- e) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle elezioni che potranno essere anche telematiche;
- f) la contestuale convocazione del corpo elettorale.

5. Il decreto di indizione è pubblicato sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola fino al termine delle votazioni. La pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.

6. L'elenco di cui al comma 4 lett. d) del presente articolo può essere aggiornato per cause sopravvenute con decreto del Rettore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale dell'elenco citato è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.

7. Le elezioni sono valide se partecipa al voto almeno un quinto degli elettori. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette nei termini indicati nel provvedimento di indizione. Le elezioni suppletive sono valide a prescindere dal numero dei votanti.

8. Nella prima votazione il Coordinatore di Area è eletto a maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano per età anagrafica.

#### **Articolo 14 - Elezioni delle componenti dei Consigli di Area –**

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Area di cui all'art. 29, comma 1, lett. c), dello Statuto sono indette con Decreto del Rettore. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), dello Statuto, si rinvia al *Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli allievi dei corsi ordinari e dei corsi di dottorato negli Organi collegiali e delle strutture accademiche della Scuola Superiore Meridionale*.

2. L'elettorato attivo, in relazione alla componente di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) dello Statuto, spetta a coloro che, alla data delle votazioni, rivestano la qualifica di ricercatore in tenure track della Scuola Superiore Meridionale e di ricercatore a tempo determinato di tipo A ("RTD-A"), a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022). L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data del decreto di indizione delle elezioni, rivestano la qualifica di ricercatore in tenure track della Scuola Superiore Meridionale e di ricercatore a tempo determinato di tipo A ("RTD-A"), a norma dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 (nel testo in vigore sino al 29 giugno 2022) purché, in tale ultimo caso, il relativo rapporto contrattuale copra la durata del mandato elettorale.

3. Le elezioni sono indette con provvedimento del Rettore. Il provvedimento di indizione indica:

- a) la data delle elezioni;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle candidature;
- c) l'ubicazione dei seggi;
- d) l'elenco degli aventi diritto al voto;
- e) l'indicazione delle modalità di svolgimento delle elezioni che potranno essere anche telematiche;
- f) la contestuale convocazione del corpo elettorale.

4. Il decreto è pubblicato sull'Albo ufficiale on line della Scuola almeno cinquanta giorni prima della data fissata per le votazioni e non oltre il trentesimo giorno precedente alla scadenza del mandato. La pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line della Scuola ha valore di notifica ed efficacia di convocazione per tutti gli elettori interessati.

5. L'elenco di cui al comma 3 lett. d) del presente articolo può essere aggiornato per cause sopravvenute con decreto del Rettore da emanarsi non oltre cinque giorni prima della data di inizio delle votazioni. L'eventuale rettifica materiale dell'elenco citato è ammessa in ogni tempo prima dell'inizio delle votazioni.

6. Le elezioni sono valide se partecipa al voto almeno un quinto degli elettori e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi fino alla concorrenza del numero dei componenti da eleggere come determinato dal decreto di indizione delle elezioni in osservanza di quanto stabilito dall'art. 29, comma 1, lett. c) dello Statuto. Nel caso che il quorum non sia raggiunto, le elezioni suppletive sono indette nei termini indicati nel provvedimento di indizione. Le elezioni suppletive sono valide a prescindere dal numero dei votanti e risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi.

## **TITOLO IV REGOLE ELETTORALI COMUNI**

### **Articolo 15 - Commissione Elettorale -**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del presente regolamento, per le altre procedure elettorali è nominata con decreto del Rettore un'unica Commissione Elettorale che resta in carica per due anni ed è composta da:

- un Professore ordinario o associato della Scuola;
- un Dirigente della Scuola;
- il Responsabile dell'unità organizzativa cui afferisce il procedimento elettorale.

2. La Commissione Elettorale ha il compito di pronunciarsi sui vizi di legittimità inerenti le questioni relative a: elettorato attivo o passivo; composizione del seggio elettorale; operazioni di voto e di scrutinio; risultati elettorali; proclamazione dei risultati elettorali. Il reclamo è proposto da chiunque abbia interesse nel termine perentorio di due giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Ufficiale on-line dell'atto oggetto di contestazione; il reclamo è adeguatamente motivato ed è inviato via pec all'indirizzo riportato nel decreto di indizione. La proposizione del reclamo non sospende il procedimento elettorale, salva diversa determinazione della Scuola. La Commissione elettorale decide in via definitiva entro cinque giorni dalla data di ricezione della pec di reclamo, dandone notizia all'istante e disponendo i provvedimenti eventualmente necessari, che sono adottati con decreto del Rettore da pubblicarsi entro i cinque giorni successivi.

Nella sola ipotesi relativa a vizi di legittimità inerenti le questioni sull'elettorato attivo o passivo, la Commissione elettorale può chiedere al Rettore di rinviare la data di svolgimento delle votazioni, oggetto di reclamo. In tal caso il Rettore provvede a stabilire una nuova data delle votazioni, non oltre 15 giorni dalla data indicata nel decreto di indizione.

### **Articolo 16 - Costituzione dei seggi -**

1. Con decreto del Direttore Generale è costituito il seggio elettorale, con eventuali sezioni, almeno tre giorni prima dell'inizio delle votazioni. Qualora nella stessa tornata elettorale si tengano una pluralità di votazioni, ove non lo impediscano motivi di funzionalità, è nominato un unico seggio elettorale.

2. Il Seggio è composto da almeno tre componenti scelti fra il personale docente e ricercatore, nonché il personale tecnico – amministrativo della Scuola; all'interno del seggio sono designati il Presidente ed il segretario verbalizzante. Il decreto di nomina del seggio può indicare uno o più componenti

supplenti. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal componente di seggio avente una maggiore anzianità di servizio. L'ufficio di componente di seggio è obbligatorio. Il rifiuto è ammesso esclusivamente in caso di giustificato motivo da comunicare entro due giorni dal ricevimento della proposta di incarico. Eventuali sostituzioni sono disposte con decreto del Direttore Generale. Nel corso delle operazioni elettorali, in caso di necessità ed urgenza, spetta al Presidente di seggio provvedere alle sostituzioni, dandone atto nel verbale.

3. La composizione e le funzioni della Sezione seguono i criteri e le modalità indicati per il Seggio. Il Seggio o ciascuna Sezione redige un processo verbale di tutte le operazioni effettuate, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 17 - Competenze e responsabilità del Seggio o Sezione -**

1. Il Seggio e, laddove istituita, ciascuna Sezione sono responsabili della regolarità e della segretezza delle operazioni di voto.

2. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione decide, con competenza esclusiva, su ogni questione che dovesse insorgere relativamente alle operazioni elettorali in corso. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con prevalenza, nel caso di parità di voti, del voto del Presidente.

3. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione, all'atto della chiusura delle votazioni, procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio delle schede e all'attribuzione dei voti. Il Seggio o, laddove istituita, la Sezione è responsabile, con competenza esclusiva, dei conteggi effettuati e dei voti attribuiti.

4. Il Presidente è tenuto a far registrare nel processo verbale relativo alle operazioni effettuate eventuali dichiarazioni, osservazioni, riserve formulate da elettori, purché obiettivamente rilevanti rispetto alle operazioni in corso.

### **Articolo 18 - Esercizio del voto -**

1. Il voto è libero e segreto.

2. Le votazioni possono avvenire mediante strumenti cartacei oppure mediante strumenti telematici. Il decreto di indizione delle elezioni indica lo strumento con cui esse si svolgono e le relative modalità tenuto conto anche delle regole a presidio della piattaforma informatica utilizzata.

3. Per la determinazione di qualunque numero necessario alle procedure elettorali si opera l'approssimazione mediante arrotondamento al numero più vicino, mantenendo fino ad un massimo di due decimali. Se la prima cifra da eliminare è minore o uguale a cinque si opera un arrotondamento per difetto, se è maggiore di cinque si opera un arrotondamento per eccesso.

### **Articolo 19 - Adempimenti preliminari -**

1. Il responsabile del procedimento provvede alla predisposizione delle schede (nel caso di votazioni su supporto cartaceo), dei registri per la raccolta delle firme dei votanti e di tutto il materiale necessario allo svolgimento delle operazioni elettorali che sono consegnati al Segretario del Seggio o, laddove istituita, della Sezione il giorno antecedente le votazioni.

2. Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione si insedia in un idoneo locale, individuato nel provvedimento di indizione, in modo che sia sempre garantita la segretezza del voto, almeno il giorno precedente a quello previsto per l'inizio delle votazioni per lo svolgimento delle operazioni preliminari. All'interno del locale sono collocate: nel caso di votazioni su supporto cartaceo, le urne per la raccolta delle schede e una o più cabine elettorali; nel caso di votazioni su supporto informatico, gli strumenti informatici necessari ed una o più cabine elettorali. Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione procede preliminarmente alla verifica del materiale ricevuto dall'Amministrazione. Le schede elettorali, nel caso di votazioni su supporto cartaceo, sono autenticate mediante l'apposizione

di un sigillo a timbro della Scuola e vidimate da un componente del Seggio e, laddove istituita, della Sezione.

Il Seggio e, laddove istituita, la Sezione, in ogni caso, cura l'affissione degli elenchi degli elettori nel locale delle votazioni.

3. Nel caso in cui le votazioni si svolgano in più giornate, al termine di ogni giorno, le urne sono sigillate ed i locali adibiti alle votazioni chiusi a chiave e sigillati dai componenti di seggio, sotto la responsabilità del Presidente.

### **Articolo 20 - Operazioni di voto su supporto cartaceo -**

1. Ogni elettore vota presso il seggio elettorale secondo quanto indicato nel provvedimento di indizione.

2. Prima di consegnare all'elettore la scheda elettorale, il seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertare l'identità dell'elettore;
- c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

3. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

- a) mediante un idoneo documento d'identità o di riconoscimento del quale il Seggio riporta gli estremi;
- b) tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

4. Il voto di preferenza si esprime indicando negli appositi spazi della scheda il cognome della o delle persone scelte a seconda del numero dei rappresentanti previsti. In caso di omonimia nella stessa categoria, il voto per essere valido deve indicare anche il nome della persona designata.

5. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.

6. L'elettore che abbia una disabilità grave e documentata che sia di impedimento all'esercizio del diritto di voto con le modalità adottate dalla Scuola può farsi assistere da un accompagnatore. Le generalità dell'accompagnatore sono annotate nei registri. Un accompagnatore può assistere un solo elettore.

7. I votanti non possono accedere alle cabine elettorali muniti di strumenti elettronici idonei a registrare in tutto o in parte le operazioni di voto. La violazione della presente disposizione costituisce mancanza grave e determina responsabilità disciplinare.

### **Articolo 21 - Operazioni di voto su supporto informatico -**

1. Ogni elettore vota al seggio elettorale secondo quanto indicato nel provvedimento di indizione.

2. Prima di consegnare all'elettore le credenziali di accesso al sistema informatico, il seggio è tenuto a compiere le seguenti operazioni:

- a) individuare l'elettore nel registro dei votanti;
- b) accertare l'identità dell'elettore;
- c) raccogliere la sua firma nel registro dei votanti.

3. L'elettore può essere identificato nei modi seguenti:

- a) mediante un idoneo documento d'identità o di riconoscimento del quale il Seggio riporta gli estremi;
- b) tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro elettore appartenente allo stesso, che apporrà la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo dell'elettore.

4. Il voto di preferenza si esprime informaticamente selezionando il o i nominativi presenti sulla scheda elettorale informatica e confermando a seconda del numero dei rappresentanti previsti. Il

votante che, accreditatosi nel sistema, abbandoni la cabina lasciando incompiuta l'operazione di voto si considera rinunciatario e non può più essere ammesso a votare in quella sessione.

5. È fatto divieto di sostare nei locali del Seggio a persone estranee alle operazioni di voto e a elettori che abbiano già votato. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali potranno ancora esercitare il diritto di voto esclusivamente gli elettori presenti nel locale sede del Seggio.

6. L'elettore che abbia una disabilità grave e documentata che sia di impedimento all'esercizio del diritto di voto con le modalità informatiche adottate dalla Scuola può farsi assistere da un accompagnatore. Le generalità dell'accompagnatore sono annotate nei registri. Un accompagnatore può assistere un solo elettore.

7. I votanti non possono accedere alle cabine elettorali muniti di strumenti elettronici idonei a registrare in tutto o in parte le operazioni di voto. La violazione della presente disposizione costituisce mancanza grave e determina responsabilità disciplinare.

### **Articolo 22 - Operazioni di riscontro e di scrutinio nelle votazioni su supporto cartaceo -**

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il seggio, prima dell'apertura dell'urna, procede, al computo delle schede distribuite e al computo del numero dei votanti al fine di verificare la congruenza di tali dati provvedendo, poi, all'apertura dell'urna per il computo delle schede votate. Tali attività devono risultare dal verbale delle operazioni elettorali del seggio.

2. Il Presidente del seggio procede alle operazioni di spoglio come segue:

- a. estrae dall'urna una scheda alla volta;
- b. pronuncia ad alta voce il cognome ed eventualmente il nome del candidato votato, assicurandosi che dei voti riportati da ciascun candidato venga presa nota su apposite tabelle.

3. Il Seggio, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute.

### **Articolo 23 - Operazioni di riscontro e di scrutinio nelle votazioni su supporto informatico -**

1. Dopo la chiusura delle votazioni, il seggio dichiara conclusa la sessione di voto, disabilita le postazioni e redige il verbale di tutte le operazioni compiute.

2. Il Presidente del seggio procede allo scrutinio attraverso le funzionalità della piattaforma informatica utilizzata.

3. Il Seggio, ultimato lo spoglio, redige verbale di tutte le operazioni compiute allegando i report esportati dalla piattaforma informatica recanti i risultati elettorali.

### **Articolo 24 -Casi di nullità del voto-**

1. In caso di voto espresso su supporto cartaceo sono dichiarate nulle le schede che:

- a) non offrono la possibilità di identificare il candidato prescelto;
- b) non sono quelle fornite dalla Scuola e vidimate dal seggio;
- c) recano segni o alterazioni che manifestano la volontà da parte dell'elettore di far riconoscere o annullare il proprio voto.

### **Articolo 25 -Proclamazione degli eletti-**

1. Salvo che per le elezioni del Rettore, gli eletti sono nominati con decreto del Rettore, pubblicato sull'Albo on line della Scuola e rimangono in carica secondo quanto disposto dallo Statuto.

2. Salvo che per le elezioni del Rettore e dei Coordinatori di Area, in caso di rinuncia o di dimissioni dalla carica o di trasferimento in altra sede o di dimissioni dal servizio o per qualsiasi altra causa di

decadenza, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti della medesima operazione elettorale che resta in carica per lo scorcio di mandato. In mancanza sono indette elezioni suppletive e gli eletti restano in carica per lo scorcio di mandato.

#### **Articolo 26 -Termini procedurali –**

1. Ove ricorrano straordinari e obiettivi motivi d'urgenza, i termini previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli previsti in tema di reclami, possono essere ridotti con Decreto del Rettore.

### **TITOLO V**

#### **NORME DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI CONSIGLI DI AREA**

#### **Articolo 27 -Calendario Sedute-**

1. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed i Consigli di Area si riuniscono in seduta ordinaria secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Presidente. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione sono presieduti dal Rettore ed i Consigli di Area dai relativi Coordinatori. Il Presidente si avvale del segretario verbalizzante.

2. Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente per circostanze urgenti oppure su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti.

#### **Articolo 28-Poteri del Presidente -**

1. Il Presidente:

- a) convoca e presiede le sedute fissando l'ordine del giorno;
- b) riconosce la validità della seduta e la dichiara aperta, rinviandola in caso contrario;
- c) può ritirare motivatamente, all'inizio della seduta, argomenti previsti all'ordine del giorno e può proporre di variarne l'ordine di trattazione;
- d) può motivatamente introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno;
- e) dirige e modera i lavori e dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto;
- f) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
- g) firma il processo verbale insieme al Segretario.

2. Il Presidente provvede, secondo l'ordine del giorno, a rendere note eventuali comunicazioni ai componenti sulle quali non si apre la discussione.

#### **Articolo 29 -Modalità di espletamento delle sedute e convocazione -**

1. Le sedute si svolgono in presenza presso la sede istituzionale della SSM o si possono svolgere, in casi motivati, in modalità telematica oppure in modalità mista. Per quest'ultima modalità è previsto che uno o più membri possano partecipare a distanza, in modalità telematica, attraverso l'impiego di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e se è presente almeno la metà più uno dei medesimi, tenuto conto anche degli assenti giustificati; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al

termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

3. La convocazione è a firma del Presidente ed è trasmessa almeno cinque giorni prima della data fissata in calendario, fatti salvi i casi di urgenza. La convocazione, nella quale deve essere precisata la modalità di conduzione della riunione, contiene, oltre all'ordine del giorno e all'ora della riunione, l'eventuale documentazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina. La documentazione ed eventuali aggiornamenti possono essere trasmessi anche nei giorni seguenti a quello di invio della convocazione e comunque in tempo utile per consentire ai componenti di prenderne visione, prima della discussione in corso di riunione.

### **Articolo 30 -Verbalizzazione-**

1. Il segretario verbalizzante, con la supervisione del Presidente, redige il verbale dei lavori delle sedute nel quale devono essere riportate le seguenti informazioni:

- a) indicazione della modalità di conduzione della riunione, ossia se in modalità ordinaria, telematica o mista;
- b) indicazione del giorno, dell'ora di apertura e del luogo della seduta; nel caso di riunione telematica indicazione anche dell'ora di conclusione;
- c) nominativi dei componenti e indicazione dei presenti, degli assenti e degli assenti giustificati;
- d) indicazione dell'ordine del giorno;
- e) per ogni punto all'ordine del giorno una breve esposizione di quanto emerso dalla discussione.

2. I verbali ed i relativi allegati sono conservati a cura dell'Amministrazione.

### **Articolo 31 -Deliberazioni-**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvi i casi per i quali la normativa nazionale, lo Statuto e i regolamenti della Scuola stabiliscano una maggioranza qualificata; esse sono immediatamente esecutive. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli astenuti sono considerati ai fini del numero legale.

2. Ciascun componente può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni riguardanti l'argomento in discussione.

### **Articolo 32 -Adozione di un provvedimento d'urgenza-**

1. In casi di particolare urgenza, laddove le circostanze contingenti non consentano lo svolgimento di una seduta ordinaria, il Presidente provvede con proprio decreto d'urgenza che sarà presentato, per la ratifica, nella seduta ordinaria immediatamente successiva.

### **Articolo 33 -Modalità di voto-**

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale su richiesta di uno dei presenti.

2. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni che riguardano le elezioni di persone, le elezioni mediante scheda nonché le altre deliberazioni per le quali la segretezza del voto venga richiesta dal Presidente dell'organo o coordinatore o dalla maggioranza dei presenti.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 34 – Disposizioni transitorie -**

1. In sede di prima applicazione, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 45, comma 1, dopo il completamento delle procedure di reclutamento del corpo docente, si procederà all'indizione delle elezioni degli organi disciplinati da presente regolamento secondo il seguente ordine:

- indizione delle elezioni del Consiglio di Area Umanistico – Giuridica e del Consiglio di Area Scientifico – tecnologica;
- indizione delle elezioni dei Coordinatori di ciascuna delle predette Aree;
- indizione delle elezioni delle componenti del Senato Accademico;
- indizione delle elezioni degli altri due rappresentanti del personale tecnico amministrativo facenti parte dell'elettorato attivo per le elezioni del Rettore;
- indizione delle elezioni del Rettore;
- designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 12 del presente regolamento.

2. Ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 45, comma 1, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale, il Comitato Ordinatore garantirà l'ordinato passaggio delle funzioni e dei compiti al medesimo assegnati dall'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 agli organi della Scuola Superiore Meridionale eletti secondo l'ordine sopra indicato e in osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

3. In virtù di quanto stabilito dal precedente comma 1, in sede di prima elezione, non si terrà conto dei termini propedeutici all'indizione delle elezioni degli organi previsti dal presente regolamento.

4. Ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 45, comma 1, dello Statuto, in attuazione della delibera del Comitato Ordinatore n. 4 del 16/03/2022, i provvedimenti richiamati nel presente regolamento, in sede di prima applicazione, sono emanati dal Responsabile della Scuola Superiore Meridionale, sentito il Comitato Ordinatore.

### **Articolo 35 – Disposizioni finali ed entrata in vigore -**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto, ai Regolamenti della Scuola Superiore Meridionale, alle norme dell'ordinamento universitario e alla normativa nazionale, per quanto compatibili.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sull'Albo on line della Scuola.